

DELLO SPIRITO DELLE LEGGI.

LIBRO XXXI.

Teoria delle Leggi Feudali presso i Franchi nel rapporto, che hanno con le rivoluzioni della loro Monarchia,

CAPITOLO PRIMO.

Cambiamenti negli Ufizj, e ne' Feudi.



Rano da principio i Conti mandati ne' distretti loro per un anno solo; ma non fra molto si comprarono i medesimi la continuazione de' loro Ufizj. Se ne trova un esempio fino dal Regno de' nipoti di *Clovis*. Un certo *Peonio* (a) era Conte nella Città d'*Auxerre*: spedì il figliuol suo *Mummolo* con danaro a *Contrano*, perchè il lasciasse continuare nel suo impiego: il figliuolo sborsò il danaro per se stesso, ed ottenne la carica del padre. Avevano omai i Monarchi principiato a corrompere le loro proprie grazie.

Quantunque per la legge del Regno fossero i feudi amovibili, tuttavia nè si conferivano, nè se ne privava altrui a talento, e capricciosamente: era ordinariamente questa una delle principali cose, che si trattassero nelle assemblee della nazione. Si può ben pensare, che in questo punto s'insinuasse la corruzione, come erasi insinuata nell'altro; e che si con-

(a) *Gregorio di Tours*, Lib. IV. Cap. XLII.